



**HAL**  
open science

## Teatri della giustizia: profili processuali del caso Galilei

Raffaele Ruggiero

► **To cite this version:**

Raffaele Ruggiero. Teatri della giustizia: profili processuali del caso Galilei. G. Baldassarri; V. Di Iasio; P. Pecci; E. Pietrobon; F. Tomasi. La letteratura degli italiani 4. I letterati e la scena, Atti del XVI Congresso Nazionale Adi, Sassari-Alghero, 19-22 settembre 2012, a cura di G. Baldassarri, V. Di Iasio, P. Pecci, E. Pietrobon e F. Tomasi, Roma, Adi editore, 2014, Adi editore, pp. 1-11, 2014, 978-88-907905-2-2. hal-01385108

**HAL Id: hal-01385108**

**<https://hal.science/hal-01385108>**

Submitted on 20 Oct 2016

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

RAFFAELE RUGGIERO

*Teatri della giustizia: profili processuali del caso Galilei*

In

*La letteratura degli italiani 4. I letterati e la scena,*

Atti del XVI Congresso Nazionale Adi, Sassari-Alghero, 19-22 settembre 2012, a cura di  
G. Baldassarri, V. Di Iasio, P. Pecci, E. Pietrobon e F. Tomasi, Roma, Adi editore, 2014

Isbn: 978-88-907905-2-2

Come citare:

Url = [http://www.italianisti.it/Atti-di-Congresso?pg=cms&ext=p&cms\\_codsec=14&cms\\_codcms=397](http://www.italianisti.it/Atti-di-Congresso?pg=cms&ext=p&cms_codsec=14&cms_codcms=397)  
[data consultazione: gg/mm/aaaa]

RAFFAELE RUGGIERO

*Teatri della giustizia: profili processuali del caso Galilei*

*La sceneggiatura altamente formalizzata dei procedimenti di inquisitio ex officio che accompagnarono la diffusione delle teorie copernicane e la vita dello scienziato pisano meritano ancora attenzione, dopo le numerose riedizioni del fascicolo processuale succedutesi a partire dagli anni Ottanta del XIX secolo fino al 2009. Il teatro giudiziario dell'inquisizione romana disvela peculiari procedure nell'esercizio del potere che inducono a nuove letture dei documenti conservati. In particolare si intende soffermare l'indagine sul cosiddetto 'precetto' Bellarmino/Seghizzi del 26 febbraio 1616 e sull'invito di comparizione a Roma del 1° ottobre 1632.*

*Antefatto copernicano.* Nel 1540 Copernico morì durante la stampa del *De revolutionibus*. Gli ultimi anni della vita dello scienziato polacco furono segnati dalla ricerca di appoggi in area cattolica e protestante per la sua ricostruzione cosmografica eliocentrica: dopo i successi riscossi grazie al consistente aiuto che l'astronomia copernicana aveva dato alla riforma del calendario, si andava sempre più consolidando l'idea che la ricerca scientifica costituisse una *reipublicae utilitas*. Le ultime fasi editoriali del trattato furono seguite da Retico, allievo di Copernico, il quale non condivise la prefazione di Nicolas Osiander che introduceva l'eliocentrismo nei paesi protestanti come una *factio* matematicamente utile a calcolare i moti dei pianeti e il calendario, senza una diretta connessione fisica con la reale natura dei corpi celesti. In area cattolica l'opera apparve con una dedica (preventivamente accettata dal destinatario) a papa Paolo III Farnese, nella quale si riconosceva che l'opera poteva suscitare dissensi dottrinari, e pertanto la si poneva sotto la suprema autorità pontificia.<sup>1</sup>

*Antefatto galileiano.* Le prime attestazioni di adesione galileiana all'eliocentrismo risalgono alla primavera-estate del 1597, in particolare alle lettere indirizzate a Jacopo Mazzoni nel maggio 1597 e a Kepler nell'agosto dello stesso anno.<sup>2</sup> Ma fu lo straordinario successo europeo del *Sidereus nuncius* nel 1610-11, l'attenzione non malevola prestata a quest'opera da matematici gesuiti come Clavio e Greinberger, il rilievo politico che il personaggio Galileo andava acquistando presso la corte medicea e presso ambienti progressisti della curia romana, in particolare il 'cardinal nepote' Scipione Borghese, e con lui i card. Maffeo Barberini e Roberto Bellarmino, a scatenare contro lo scienziato pisano dapprima gli strali polemici degli aristotelici, e poi le denunce dei due domenicani Niccolò Lorini e Tommaso Caccini.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> M. D'ADDIO, *Considerazioni sui processi di Galileo*, «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 1983/1, 1-52 e 1984/1, 47-114 (poi nei *Quaderni* della rivista 1993, ed ora transl. by Brian Williams, Nova Millennium Romae, 2004). Sostanzialmente in linea con la ricostruzione di D'Addio è W. SHEA, *Galileo e la Chiesa romana*, in G. M. BRAVO e V. FERRONE (a cura di), *Il processo a Galileo Galilei e la questione galileiana*, atti del convegno presso la Fondazione Firpo – Torino marzo 2009, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010, 39-61 (contributo che in gran parte deriva da W. R. SHEA – M. ARTIGAS, *Galileo in Rome. The Rise and Fall of a Troublesome Genius*, Oxford Univ. Press, 2003).

<sup>2</sup> D'ADDIO, *Considerazioni*, cit., 26-27. Sul rapporto fra Galileo e Kepler si veda P. GUARAGNELLA, *La prosa e il mondo. Avvisi del moderno in Sarpi, Galilei e la nuova scienza*, Bari, Adriatica, 1986, 1998<sup>2</sup>, 95-125.

<sup>3</sup> Sulla lettera galileiana a Benedetto Castelli del 21 dicembre 1613, «prima affermazione in forma non strettamente privata a favore della teoria copernicana discussa entro un ponderato orizzonte epistemologico» rinvio alle esaustive ricerche di A. BATTISTINI, *Galileo e i Gesuiti. Miti letterari e retorica della scienza*, Milano, Vita e Pensiero, 2000, in part. il capitolo *Scienza come retorica: la lettera copernicana a Benedetto Castelli*, 87-124.

*Intermezzo per l'inquisitio ex officio.* Le procedure inquisitoriali - procedure penali fondate cioè su un potere d'azione diretta del giudice, che non avrà bisogno di attendere l'impulso di un'accusa privata né di condurre l'attività pre-processuale e processuale secondo schemi sostanzialmente civilistici – vennero introdotte da papa Innocenzo III con l'ottavo decreto del Concilio lateranense IV (1215). *L'inquisitio ex officio* in materia penale si perfezionerà progressivamente nel quadro politico del Comune nell'Italia centro settentrionale, fino a quella prima sintesi dottrinarie costituita dal *Tractatus de maleficiis* di Alberto da Gandino, manuale per il giudice penale apprestato dall'autore durante il suo servizio quale giudice podestarile a Perugia nel 1286-87.<sup>4</sup> La bolla *Licet ab Initio*, emanata da Paolo III nel luglio 1542, estende e intensifica i poteri dell'inquisizione medievale.<sup>5</sup> Istituisce una speciale commissione cardinalizia, poi Suprema Congregazione dell'Inquisizione, che ampliò le sue prerogative fino alla riforma della Curia realizzata da Sisto V nel 1588, quando la Congregazione dell'Inquisizione figura al primo posto fra le 15 Congregazioni e conta già due papi fra i suoi componenti. John Tedeschi sottolinea la diversa natura dell'inquisizione medievale da quella tridentina e da quella spagnola (più legalistica quest'ultima, al punto che in Italia cominciò a circolare una manualistica di origine spagnola).<sup>6</sup>

All'istituzione e al funzionamento dell'Inquisizione romana dopo il 1542 ha dedicato un accurato studio Francesco Beretta.<sup>7</sup> Funzionari della Congregazione sono: il commissario, che svolge la funzione di 'istruttore'; l'assessore, che presenta il ruolo dei casi e annota le decisioni; il procuratore fiscale sostiene il ruolo dell'accusa; il notaio (e i suoi sostituti) assicura l'autenticità e pubblicità dei vari atti. Spesso il notaio è il funzionario da più tempo in servizio ed è lui a suggerire il modo di adeguarsi, in ciascuna causa, allo stile consolidato del tribunale: il notaio dell'Inquisizione riceve un salario fisso, perciò non è pagato per i singoli atti (a meno di verbali aggiuntivi per escussione supplementare di testimoni a richiesta dall'imputato). Le sedute: il giovedì (*feria quinta*) alla presenza del papa, il mercoledì (*feria quarta*) con la presidenza del cardinalis antiquior (tale presidenza non conferisce al cardinale più anziano alcun

<sup>4</sup> Cfr. M. SBRICCOLI, *Justice négociée, justice hégémonique. L'émergence du pénal public dans les villes italiennes des XIII et XIV siècles*, trad. par J. Théry, in J. Chiffolleau, C. Gauvard, A. Zorzi (études réunies par), *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen âge*, Ecole Française de Rome, 2007, 389-421; A. ZORZI, *Pluralismo giudiziario e documentazione. Il caso di Firenze in età comunale*, ivi, 125-87; M. VALLERANI, *Modelli di verità. Le prove nei processi inquisitori*, in C. Gauvard (études réunies par), *L'enquête au Moyen âge*, École française de Rome, 2008, 123-42; I. LAZZARINI, *L'enquête et la construction de l'état princier entre XIV<sup>e</sup> et XV<sup>e</sup> siècle. Quelques exemples en Italie du Nord*, ivi, 405-27.

<sup>5</sup> Si soffermava già sulla novità dell'Inquisizione istituita da Paolo III, con manifesta volontà di ricalcare l'organismo spagnolo autorizzato da Sisto IV nel 1478, I. MEREU, *Storia dell'intolleranza in Europa. Sospettare e punire: il sospetto e l'Inquisizione romana nell'epoca di Galilei*, Milano, Mondadori, 1979, p. 64. Mereu sottolinea che la struttura portante resta quella dell'Inquisizione medievale. Lo studio di Mereu è più attento ai profili sociologici, all'influenza che il meccanismo inquisitoriale ebbe sulla vita, per esempio, del ceto intellettuale. Con riferimento ad aspetti di carattere giuridico si veda E. BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo*, Bologna, Il Mulino, 2000.

<sup>6</sup> J. TEDESCHI, *The Organization and Procedures of the Roman Inquisitions: A Sketch*, in ID., *The Prosecution of Heresy. Collected Studies on the Inquisition in Early Modern Italy*, Univ. of New York at Binghamton, Medieval & Renaissance Texts & Studies, 1991, 127-203. Per una visione d'insieme sulle procedure inquisitoriali è fondamentale A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 19996, in specie 35-49. Del medesimo studioso si veda *Processi a Galileo*, in «Belfagor» LXV, 2010, 161-82.

<sup>7</sup> Cfr. F. BERETTA, *Galilée devant le Tribunal de l'Inquisition. Une relecture des sources*, thèse Fribourg (CH), 1998, 52-75 e 163-221 (collato Sigismondo Scaccia, *Tractatus de iudiciis causarum civilium, criminaium et haereticalium*, Romae, 1628, i primi due libri appaiono a Francoforte nel 1618; e Decio Memmoli, *Vita dell'eminantissimo signor card. Gio. Carcia Mellino Romano*, Roma, 1644).

patente primato, anzi egli siede all'ultimo posto; piuttosto è il cardinale segretario a occuparsi di tutto, tale ruolo appunto ricoprì il card. Millini all'epoca del primo processo a Galileo); il lunedì (*feria secunda*) si riuniscono gli ufficiali della congregazione, senza i cardinali. Le materie più delicate sono trattate in *congregatio secreta* dal papa e dai soli cardinali; poi vengono fatti entrare gli ufficiali cui sono comunicate le decisioni assunte. La Congregazione dell'Indice è istituita dall'epistola *Ut pestiferarum opinionum* di Gregorio XIII nel 1572 per l'aggiornamento dell'Index promulgato da Pio IV nel 1564. La Congregazione dell'Indice viene riformata e coordinata al Sant'Ufficio il 22 gennaio 1588 dalla bolla *Immensa aeterna Dei* di Sisto V. Il maestro del Sacro Palazzo figura d'ufficio fra i consultori della congregazione dell'Indice.

La procedura: la *charitativa* (o *fraterna*) *monitio* deve precedere la vera e propria *denunciatio*. Prima di ricevere in forma ufficiale la denuncia, il commissario può interloquire col denunciante per via informale, per chiarire se effettivamente la denuncia che si vuol proporre è in materia tale da ricadere nella competenza del tribunale. Conclusa la fase istruttoria segreta, il *processus* è sottoposto alla corte che decreta «ut non molestetur» (non luogo a procedere), ovvero si procede alla citazione (verbale o reale, cioè alla cattura) dell'accusato. Se il commissario dubita del valore delle proposizioni dell'accusato, esse vengono sottoposte ai teologi qualificatori, che rendono perizia scritta. *Constitutio rei* sono le deposizioni dell'accusato nella fase iniziale del processo offensivo, quello che segue la citazione. Il fatto che il commissario (giudice istruttore) abbia sotto gli occhi il processo informativo, rende naturalmente suggestivi gli interrogatori da lui rivolti all'accusato. Il Tribunale offre ripetutamente la possibilità di difendersi. In caso l'imputato voglia presentare una difesa, il procuratore fiscale rimette a lui gli «articoli», ossia i capi d'imputazione e il fascicolo processuale così come si è formato sino a quel momento: solo a questo punto l'imputato viene a conoscenza degli indizi che hanno condotto al suo processo. A chiusura del procedimento «legittimamente compilato» si ha la *expeditio causae*: i funzionari del Sant'Ufficio redigono un «*summarius processus causae*» in *feria secunda* e lo sottopongono (con il loro parere circa la sentenza) ai cardinali in *feria quarta* o – se è il caso – ai cardinali e al papa in *feria quinta*. A questo punto la corte può ordinare il «rigoroso esame *super intentione*». Il *decretum deffinitivum* formulato dai cardinali sulla base del *summarius* pone fine al processo. Poi la «diffinitiva sententia» in forma pubblica è redatta a nome dei cardinali inquisitori, o del papa nei casi previsti, dal notaio e sulla base del *decretum*.

*Il primo processo a Galileo.* Il domenicano Tommaso Caccini denuncia Galileo al Sant'Ufficio il 20 marzo 1615; egli era stato preceduto da un'informativa del confratello Niccolò Lorini al card. Paolo Sfondrati, prefetto della congregazione dell'Indice, relativa alla lettera di Galileo a Benedetto Castelli intorno alla teoria eliocentrica. La vicenda, non concernente un testo a stampa, viene rimessa al card. Millini, segretario della congregazione del Sant'Uffizio. La fase istruttoria si prolunga per tutto il 1615: in teoria Galileo non dovrebbe sapere alcunché, ma ne è ugualmente informato e si reca a Roma per cercare di difendere l'eliocentrismo.<sup>8</sup>

Un gruppo di cardinali in vista scelsero la linea del cauto interesse per le scoperte galileiane: Bellarmino, tuttavia, scrivendo al carmelitano Paolo Antonio Foscarini, che aveva pubblicato una *Lettera*, in cui cercava di accordare eliocentrismo ed esegesi biblica,

<sup>8</sup> Cfr. D'ADDIO, *Considerazioni*, cit., 36 e 38-68. L'ambasciatore fiorentino a Roma, Paolo Guicciardini, informò il granduca che Galileo dava prova di scarsa diplomazia e di eccessiva puntigliosità, inimicandosi non pochi ambienti della Curia romana.

insisteva sull'opportunità di discutere il sistema copernicano *ex suppositione* e non *in rei natura*. La distinzione tra matematica (*ex suppositione*) e fisica (*in rei natura*) è tipica dell'aristotelismo, cui Bellarmino e Maffeo Barberini restavano ancorati. Il problema di Galileo era l'intento di scardinare proprio questo dualismo e di rifondere lo sperimentalismo fisico con il razionalismo matematizzante.

Sul piano politico, l'appoggio dato da eminenti ecclesiastici e da almeno tre papi (Clemente VII, Paolo II e Gregorio XIII) a Copernico, la dedica (accettata) a Paolo III del *De revolutionibus* ponevano ora la chiesa in una posizione delicata. La questione andava oltre il rapporto fra fisica e matematica o scienza e sacra scrittura, assumeva i caratteri di un dibattito sul rapporto fra Dio e la natura.

Papa Paolo V non era interessato nelle materie scientifiche. Era un canonista: rifiutò di accogliere le difese del copernicanesimo proposte dal card. Orsini e rimise la questione al Sant'Uffizio, dove la procedura seguì il suo corso. La seduta dei qualificatori di mercoledì 24 febbraio 1616 censurò le proposizioni eliocentriche. Giovedì 25 febbraio 1616 in *congregatio secreta* Paolo V assunse decisioni conseguenti e impartì istruzioni precise a Bellarmino. Il card. Millini, a sua volta, istruì il commissario Seghizzi e il notaio Pettini sul compito che Bellarmino avrebbe dovuto svolgere e sul modo in cui essi lo dovranno assistere. Venerdì 26 febbraio Galilei, convocato da Bellarmino, riceve una *charitativa monitio*, cui prontamente obbedisce.

Il 3 marzo Bellarmino riferisce della pronta sottomissione di Galileo, e Paolo V approva la pubblicazione del decreto dell'Indice anticopernicano. Il 5 marzo il decreto viene pubblicato.<sup>9</sup> Una condanna definitiva di Copernico fu evitata da Bellarmino e Barberini che ottennero una condanna con riserva, ossia fino a che il libro non fosse stato corretto indicando che l'eliocentrismo era frutto di ipotesi matematiche utilissime, non di verità fisiche. Il *Monito* suggerito da Barberini e Bellarmino consentiva la *libertas philosophandi in naturalibus*, anche per l'utilità sociale della scienza, ma confinata nei limiti delle ipotesi. La soluzione diplomatica consentiva che il processo contro Galileo si chiudesse in fase istruttoria, con la semplice comunicazione allo scienziato della decisione assunta dal Sant'Uffizio.

*La questione del 'precepto' di Bellarmino.* Il 25 febbraio 1616, feria quinta, Paolo V discusse la questione galileiana in *congregatio secreta*, non verbalizzata perché assenti l'assessore Filonardi e il commissario Seghizzi, cioè alla sola presenza dei cardinali. Al termine della seduta è il card. Millini a comunicare a Filonardi e Seghizzi la decisione del pontefice circa Galileo (Misc. Arm. X, 204, c 43v)<sup>10</sup>:

Die Iovis 25 Februarj 1616.

Illustrissimus Dominus Cardinalis Millinus notificavit Reverendis patribus Dominis Assessori, et Commissario Sancti Officii, quod relata censura Patrum Theologorum ad propositiones Gallilei mathematici, quod Sol sit centrum mundi, et immobilis motu locali, et Terra moveatur etiam motu diurno, Sanctissimus ordinavit Illustrissimo Domino Cardinali Bellarmino, ut vocet coram se dictum Galileum, eumque moneat ad deserendas dictas opiniones, et si recusaverit parere, Pater Commissarius coram Notario, et Testibus faciat illi praeceptum ut omnino absteat huiusmodi doctrinam, et opinionem docere, aut difendere, seu de ea tractare, si vero non acquieverit, carceretur.

<sup>9</sup> BERETTA, *Galilée devant le Tribunal de l'Inquisition*, cit., 1998, p. 272.

<sup>10</sup> Le indicazioni archivistiche nel testo e nelle note, a meno di diversa indicazione, si intendono relative all'Archivio Segreto Vaticano (ASV). Le trascrizioni provengono da: *I documenti vaticani del processo di Galileo Galilei (1611-1741)*, nuova edizione accresciuta, rivista e annotata da S. Pagano, ASV, 2009.

Bellarmino avrebbe convocato Galileo, per ammonirlo ad abbandonare l'opinione eliocentrica, e se Galileo non avesse obbedito il padre commissario gli avrebbe notificato il precetto dinanzi a notaio e testimoni, ordinandogli di astenersi in ogni modo dall'insegnare, difendere o trattare la proibita dottrina; se infine non avesse ancora acconsentito, sarebbe stato incarcerato. Come si vede sono previsti tre passaggi successivi.<sup>11</sup>

Beretta chiarisce bene la distinzione fra la *charitativa monitio* di Bellarmino a Galileo, un ammonimento che invita il destinatario a sottomettersi per evitare l'apertura di un processo inquisitorio vero e proprio, dal precetto, che è invece l'ordine di astenersi da una dottrina dichiarata eretica, ordine che conclude un processo contro un soggetto il cui comportamento è stato sottoposto a indagine ed è stato riconosciuto eterodosso ma senza 'intenzione eretica'.<sup>12</sup>

La situazione è particolare: fino al 25 febbraio Galileo non poteva essere imputato di alcunché perché le dottrine copernicane non erano state dichiarate eretiche. Quindi la procedura aperta dal Caccini contro Galileo resta in fase puramente inquisitoria pre-processuale. Con la decisione di Paolo V del 25 febbraio, si notificano alcuni provvedimenti, di carattere pre-giurisdizionale. Si prevede la *charitativa monitio* per Galileo, ma già si prepara il precetto (in forma di minuta), qualora egli si mostri renitente. E solo dal precetto e dalla violazione di esso può nascere la fase giurisdizionale vera e propria. Ma tutto lascia pensare che quel breve non divenne mai un atto ufficiale vero e proprio.

Sulla medesima carta 43v, il notaio Pettini si limitò a predisporre, in forma di minuta, il testo di un precetto che il giorno successivo egli avrebbe potuto dover redigere in forma ufficiale e quindi notificare. Quando il notaio si accinse a stendere il testo del precetto, ancora non poteva conoscere l'esito dell'incontro fra Bellarmino e Galileo del giorno successivo.

Che ci si trovi dinanzi a una minuta – una minuta autentica ma che non fu mai ufficialmente notificata all'interessato – è provato dalle *external evidences* documentali.<sup>13</sup> Pettini avviò la stesura sulla medesima c. 43v, sotto la trascrizione dell'ordine di convocazione ricevuto dal card. Millini, ed evidentemente contava di concludere l'imbreviatura sulla medesima carta, impiegando una grafia molto piccola; egli dovette poi ricredersi e passare sulla c. 44r con gli ultimi nove righe del precetto, in una grafia divenuta a quel punto assai più distesa.

<sup>11</sup> Sul tema cfr. anche TH. F. MAYER, *The status of the Inquisition's Precept to Galileo (1616) in historical perspective*, «Nuncius», XXIV, 2009, 61-95. La questione relativa all'autenticità del precetto bellarminiano non ha cessato di affascinare: vedi da ultimo S. PAGANO, *Il precetto del cardinale Bellarmino a Galileo: un falso?*, con una parentesi sul radio, *Madame Curie e i documenti galileiani*, «Galilaeana», VII, 2010, 143-203.

<sup>12</sup> Cfr. F. BERETTA, *Il processo di Galileo. Due nuove edizioni dei documenti*, in G. M. Bravo e V. Ferrone (a cura di), *Il processo a Galileo Galilei e la questione galileiana*, atti del convegno presso la Fondazione Firpo – Torino marzo 2009, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010, 63-93, in specie p. 73-75.

<sup>13</sup> Contro questa ipotesi, ma senza fondamenti degni di nota, V. FRAJESE, *Il processo di Galileo Galilei. Il falso e la sua prova*, Brescia, Morcelliana, 2010. Altresì sul largo uso di imbreviature nelle procedure del Sant'Uffizio si veda Beretta, *Galilée devant le Tribunal de l'Inquisition*, cit., 1998, p. 170; del medesimo studioso si legga anche *L'archivio della Congregazione del Sant'Uffizio: bilancio provvisorio della storia e natura dei fondi d'antico regime*, in A. Del Col e G. Paolin (a cura di), *L'inquisizione romana: metodologia delle fonti e storia istituzionale*, atti del seminario di Montereale Valcellina settembre 1999, Università di Trieste, 2000, 119-44, in specie 123-24. Altrettanto non dimostrata è la tesi opposta, cioè che il precetto fosse non solo autentico, ma anche notificato a Galileo: difende questa posizione mons. Pagano, *I documenti vaticani*, cit., LVI-LVII.

*Misc. Arm. X, 204, cc. 43v.-44r.*

Die Veneris 26 eiusdem

In Palatio solitae habitationis dicti Illustrissimi Domini Cardinalis Bellarminii et in mansionibus Dominationis Suae Illustrissimae Idem Illustrissimus Dominus Cardinalis vocato supradicto Galileo, ipsoque coram Dominatio Sua Illustrissima esistente in praesentia Reverendi patris fra tris Michaelis Angeli Seghitii de Lauda ordinis Praedicatorum, Commissario generalis Sancti Officii praedictum Galileum monuit de errore supradictae opinionis, et ut illam deserat, et successive, ac incontinenti in mei etc., et Testium etc., presente etiam adhuc eodem Illustrissimo Domino Cardinali supradictus Pater Commissarius praedicto Galileo adhuc ibidem presenti, et Costituto praecepit, et ordinavit Santissimi Domini Nostri Papae et || totius Congregationis Sancti Officii, ut supradictam opinionem quod Sol sit centrum mundi, et immobilis, et Terra moveatur omnino relinquat, non eam de Cantero quovis modo teneat, doceat, aut defendat, verbo, aut scriptis, alias contra ipsum procedetur in Sancto Officio. Cui praecepto Idem Galileus acquievit, et parere promisit.

Super quibus etc.

Actum Romae ubi sopra praesentibus ibidem Reverendo domino Badino de Nores de Nicosia in Regno Cypru, et Augustino Mongardo de loco Abbatiae Rosae diocesis Politianensis familiaribus dicti illustrissimi Domini Cardinalis Testibus etc.

Come si è visto, invece, Galileo accolse subito la *charitativa monitio* bellarminiana, e il cardinale poté dare notizia di questa pronta sottomissione nella *congregatio* di feria quinta della settimana successiva, giovedì 3 marzo 1616. In quella medesima congregazione, Paolo V approvò il decreto dell'Indice – a questo punto la questione non aveva più un rilievo processuale, ma di carattere librario, editoriale – pubblicato sabato 5 marzo 1616, e contenuto nel fascicolo processuale galileiano al f. 45r.<sup>14</sup>

*Secondo intermezzo. Galileo incontra un papa e un futuro papa.* Che la 'sottomissione' di Galileo fosse colta nel suo vero senso, almeno sotto il profilo formale, è testimoniato dal colloquio concessogli, appena cinque giorni più tardi da Paolo V, un colloquio di cui Galileo stesso reca testimonianza epistolare, sottolineando che il pontefice lo aveva trattenuto per tre quarti d'ora e lo aveva rassicurato sull'assenza di ogni malevolenza da parte sua e della Curia romana nei confronti dello scienziato. Per la verità Galileo si trattenne a Roma per tutta la primavera del 1616, e mentre le sue lettere al segretario del granduca Cosimo II (Curzio Picchena) hanno toni alquanto trionfalistici, i rapporti diplomatici dell'ambasciatore fiorentino Guicciardini sono assai meno entusiasti per il carattere esuberante dello scienziato.

L'incontro che alla lunga risulterà determinante per il destino di Galileo fu quello con il card. Maffeo Barberini. Ne avrebbe offerto più tardi testimonianza Agostino Oreggi, divenuto teologo di fiducia di papa Barberini (Urbano VIII), all'interno della sua *Prima pars Theologiae* nel 1637:

Quod argumentum quanti faciendum sit diligentius animadvertere incepti, dum Summus Pontifex Urbanus VIII (quem diu Deus Ecclesiae suae incolumem servat) adhuc Cardinalis familiarem suum, non minus doctrina conspicuum, quam religione laudabilem admonuit, ut diligenter adverteret. An sacris congrueret Scripturis, quae de motu terrae excogitaverat, ad salvanda ea omnia quae in caelo apparent phenomena, et quaecumque de caeli atque astrorum motibus ex eorum diligenti inspectione ac consideratione communiter recipiunt philosophi. Concessis enim omnibus, quae vir doctissimus excogitaverat, quaesivit an potuerit ac sciverit Deus alio modo disponere, atque movere orbem, vel sidera ita ut quaecumque in coelis apparent phenomena, vel de siderum motibus, ordine, situ, distantia, ac dispositione dicuntur salvari possint. Quod si neget, Sanctissimus dixit, probare debes implicationem contradictionem, posse haec aliter fieri, quam excogitasti. Deus enim infinita sua potentia potest quicquid non implicat contradictionem; cumque Dei scientia non sit minor a potentia, si potuisse Deum

<sup>14</sup> Cfr. *I documenti vaticani*, cit., doc. 22, 46-47.



concedimus, et sivesse etiam affirmare debemus.

Quod si potuit, ac novit Deus haec alio modo disponere, quam excogitatum est, ita ut salventur omnia, quae dicta sunt, non ad hunc modum debemus divinam arctare potentiam, atque scientiam.

Quibus auditis, quievit vir ille doctissimus.

Ex quo et ingenii et morum laudem retulit.

Sic ergo in casu nostro [...].<sup>15</sup>

Il futuro pontefice proponeva la tesi, cui avrebbe poi ritenuto necessario attenersi, dell'eliocentrismo come *fictio* matematica. La ragione della tesi barberiniana risiedeva nel fatto che la presentazione del copernicanesimo come realtà fisica contrastava non tanto con il testo della Bibbia, ma con l'attributo dell'onnipotenza divina, poneva cioè dei limiti a Dio.<sup>16</sup>

*L'attestato di Bellarmino.* Intanto, poiché le insinuazioni malevole nei confronti di Galileo non si attenuavano, a richiesta dell'interessato, pochi giorni prima che Galileo lasciasse Roma per tornare a Firenze (il 30 maggio), il 26 maggio il card. Bellarmino rilasciò allo scienziato un documento che avrebbe avuto non poca importanza nel successivo processo del 1633, un documento che ritroviamo nel fascicolo processuale perché allegato dal medesimo imputato.

Noi Roberto Cardinale Bellarmino, havendo inteso che il Sig.or Galileo Galilei sia calunniato o imputato di havere abiurato in mano nostra, et anco di essere stato per ciò penitenziato di penitentie salutari, et essendo ricercati

della verità, diciamo che il suddetto Sig. Galileo non ha abiurato in mano nostra né di altri qua in Roma, né meno in altro luogo che noi sappiamo, alcuna sua opinione o dottrina, né manco ha riceuto penitentie salutari né d'altra sorte, ma solo gl'è stata denunciata la dichiarazione fatta da N.ro Sig. re et publicata dalla Sacra Congregazione dell'Indice, nella quale si contiene che la dottrina attribuita al Copernico sia contraria alle Sacre Scritture, et però non si possa difendere né tenere. Et in fede di ciò habbiamo scritta et sottoscritta la presente di nostra propria mano, questo di 26 di Maggio 1616.

*Lo scandalo del Dialogo.* La pubblicazione e l'immediato successo del *Dialogo sopra i due massimi sistemi* misero in moto la macchina della repressione.

L'autorizzazione ecclesiastica alla pubblicazione del *Dialogo* venne dal domenicano Niccolò Riccardi, Maestro del Sacro Palazzo, e dal card. Francesco Barberini. La presenza a Roma di Galileo nel maggio 1630 fu determinante, come atto di omaggio al papa e alla famiglia Barberini. La morte di Federico Cesi nel luglio 1630 impedì la progettata edizione lincea del *Dialogo*; intanto la peste a Firenze non permetteva una serrata corrispondenza con Roma. L'ambasciatore fiorentino Niccolini fece pressioni sul Maestro del Sacro Palazzo (suo cognato) perché potesse essere avviata una revisione e pubblicazione a Firenze. Il Riccardi nicchiò per un anno, incerto se la revisione a Firenze avrebbe garantito gli obiettivi prefissati dal papa (il quale, ad esempio, non voleva ci fossero espliciti cenni alla questione delle maree e insisteva molto sull'argomento *de absoluta potentia dei*, suggerito a Galileo probabilmente fin dal 1616). Il

<sup>15</sup> AUGUSTINI OREGII *Prima pars Theologiae*, complectens quatuor tractatus, primus *de Deo Uno*, secundus *de Individuo Santissimae Trinitatis Mysterio*, Tertius *de Angelis*, quartus *de Opere Sex Dierum*, Romae, ex typographia Manelphi Manelphii, 1637, col. 119 nella *quaestio* 'An Deus cognoscat futura contingentia', obiiices primo.

<sup>16</sup> J. SPELLER, *Galileo's Inquisition Trial Revisited*, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2008, 156-157. Sull'*infinita potentia Dei* e l'argomentazione di Maffeo Barberini presso Oreggi si veda anche F. BERETTA, *La condamnation de Galilée (1633)*, in F. Beretta (sous la direction de), *Galilée en procès, Galilée réhabilité?*, Saint-Maurice (CH), Éditions Saint-Augustin, 2005, 41-65; e nei medesimi atti L. BIANCHI, *Urban VIII, Galilée et la toute-puissance divine*, 67-90.

*Dialogo* fu pubblicato solo nel febbraio 1632.

La peste rallentò la diffusione dell'opera a Roma nella primavera del 1632, ma è impossibile che Urbano VIII non ne ricevesse subito copia. Tra le prime significative reazioni è da segnalare l'ammirazione di Castelli e Tommaso Campanella per Simplicio, vero mattatore della commedia filosofica costituita dal *Dialogo*.

Il 21 luglio 1632 Riccardi scrive all'inquisitore di Firenze per bloccare la distribuzione dell'opera e avviare un rigoroso controllo. Comincia la fase inquisitoriale, formalizzata in settembre con l'ordine a Galileo di apparire ai primi di ottobre a Roma di fronte alla Corte dell'Inquisizione.<sup>17</sup> In realtà al principio dell'autunno 1632 un problema di giurisdizione si incunea nel processo. Andrea Cioli, segretario della cancelleria granducale, non consente che la procedura inquisitoriale si attui su un suddito toscano, che per di più ha ottemperato a tutte le formalità richieste per la pubblicazione sia a Roma che a Firenze, e chiede che i capi d'accusa vengano comunicati al governo mediceo. Una risposta che non mancò di mettere in imbarazzo le gerarchie: chi aveva dato l'imprimatur, il Maestro del Sacro Palazzo o il papa in persona?<sup>18</sup> Il papa intervenne manifestando all'ambasciatore Niccolini una rabbia diretta contro la presunzione di Galileo. L'ambasciatore dovette consigliare al governo granducale di 'prendere il beneficio del tempo'. Il 18 settembre Firenze ottenne il permesso di sottoporre il *Dialogo* ad un riesame, al di fuori del Sant'Uffizio, come gesto del pontefice di cortesia diplomatica verso il Granduca e di riguardo verso il suo matematico. Ma il 29 settembre giunse l'ordine di comparire, rivolto a Galileo per il tramite dell'inquisitore a Firenze.<sup>19</sup>

*Uno stravagante mandato di comparizione.* L'invito a comparire fu notificato a Galileo il 1° ottobre 1632 secondo modalità alquanto singolari e non a caso l'invito è accompagnato da ben due missive di istruzioni del card. Francesco Barberini al nunzio pontificio a Firenze, mons. Giorgio Bolognetti, due lettere inviate il medesimo giorno 25 settembre 1632. Dalla lettura dei due documenti epistolari, l'uno immediatamente successivo all'altro, appare del tutto evidente l'imbarazzo della Curia.

Scriva il card. Barberini:

Essendosi scoperte nell'opere del Gallileo alcune cose sospette, N. S., in riguardo del S. Gran Duca, ha commesso ad una Congregatione particolare che le esaminasse, e vedesse se si poteva far di meno di non le portare nella Sagra Congregatione del S. Offitio. [...]. Questa necessità è stata fatta rapresentare da S. B. al S. Ambasciatore di S. A. [...] quale replicò a chi li portò l'ambasciata, che l'esser stato visto e passato il libro dal Maestro di Sacro Palazzo faceva un poco di senso [...] dopo esser stato considerato con ogni maturità il tutto, fu risoluto di ordinare al P. Inquisitore di cotesta città che chiami il Galileo, e che d'ordine di S. S. li facci precetto di presentarsi per tutto il prossimo mese di Ottobre avanti il P. Commissario del S. Offitio [...].<sup>20</sup>

Il decreto con cui si ordina la comparizione di Galileo, emanato il 23 settembre 1632 e inviato all'Inquisitore di Firenze due giorni più tardi, suona così:

<sup>17</sup> D'ADDIO, *Considerazioni*, cit., 90-101.

<sup>18</sup> Ivi, 117. Il capro espiatorio fu Giovanni Ciampoli, ex-segretario ai brevi papali, il quale avrebbe ingannato prima il pontefice e poi il Maestro del Sacro Palazzo, estorcendo al papa un'approvazione per pubblicare il *Dialogo*. Sulla figura di Ciampoli cfr. E. BELLINI, *Federico Borromeo, Giovanni Ciampoli e l'Accademia dei Lincei*, Roma, Bulzoni, 1999.

<sup>19</sup> D'ADDIO, *Considerazioni*, cit., 104-17.

<sup>20</sup> Le epistole relative al 1632-33 si leggono in *Le opere di Galileo Galilei*, ed. nazionale diretta da A. Favaro, vol. 14, Firenze, Barbera, 1904, n. 2311.

*Contra Galileum de Galileis*. 23 Septembris 1632.

Sanctissimus mandavit Inquisitori Florentiae scribi, ut eidem Galileo nomine S. Congregationis significet quod per totum mensem Octobris proximum compareat in Urbe coram [Comissario] generali Sancti Officii et ab eo recipiat promissionem de [parendo] huic praecepto quod eidem faciat coram Notario, et testibus, *ipso tamen Galileo hoc [penitus] inscio [corsivo mio]*, qui, in [casu] quo illud admittere noluit et parere non promittat, possint id testificari, si opus fuerit.<sup>21</sup>

Istruzioni a dir poco stravaganti, e infatti lo stesso 25 settembre Francesco Barberini è costretto a scrivere nuovamente al nunzio Bolognetti per chiarirle:

Non ostante quello che io scritto a V. S. del precetto da farsi al Gallileo, le soggiungo che N. S. ha ordinato che si scriva all’Inquisitore che chiami il Gallileo, et in presenza del notaro e testimoni, non però qualificati alla sua presenza per tali, gli dichi che la volontà della Congregatione è che egli per tutto Ottobre si trasferisca a Roma, e che lo esorti ad ubbidire: se egli dirà di volerlo fare, che si facci far fede di sua mano [...]; la qual fede, partito lui, doverà far riconoscere et autenticar dal notaro e testimonii che vi furono presenti.<sup>22</sup>

Intimare a qualcuno un ordine a comparire *hoc penitus inscio* (‘senza che lui lo sappia’) è cosa straordinaria; tanto straordinaria e imbarazzante da richiedere ripetute e dettagliate istruzioni comportamentali.<sup>23</sup>

Beretta osserva che le istruzioni date dal card. Francesco Barberini al nunzio a Firenze circa le modalità della notifica del decreto di citazione a Galileo sono analoghe a quelle dell’ammonimento di Bellarmino il 25 febbraio 1616. Ossia Galileo è invitato a mettersi a disposizione del Sant’Uffizio, sono presenti ma non qualificati per tali il notaio e i testimoni; solo se Galileo dovesse rifiutare di obbedire all’invito, notaio e testimoni gli presenterebbero in modo formale l’ordine di comparizione.<sup>24</sup> Non si tratta dunque di una notifica eseguita ‘senza che egli lo sappia’ (che sarebbe, più che strano, impossibile), ma di un gesto di riguardo verso il Granduca di Toscana: ci si limita a invitare Galileo a comparire prima di doverglielo ordinare in modo ufficiale.

*Epilogo seicentesco*. A questo punto la ricostruzione processuale può volgere rapidamente al termine. Galileo ottenne un lungo rinvio, per ragioni di salute e per la difficoltà del viaggio in tempi di peste.<sup>25</sup> Intanto si sviluppavano dibattiti in seno alla Curia: la questione del permesso (avuto dal papa?) per la stampa rendeva imbarazzante la procedura del Sant’Uffizio. Finalmente il 20 gennaio 1633 Galileo è costretto a mettersi in viaggio verso Roma dove, dopo la prescritta quarantena, arriva il 13 febbraio, ospite

<sup>21</sup> *I documenti vaticani*, cit., doc. 26, 57.

<sup>22</sup> *Opere di Galileo*, ed. Favaro, vol. 14, n. 2312.

<sup>23</sup> A dilucidare il quadro entro cui operano le figure coinvolte in questo teatro giudiziario sovengono gli studi di Amedeo Quondam sui rituali di scrittura ed esercizio del potere nella società di antico regime. Si veda in particolare A. QUONDAM, *Forma del vivere. L’etica del gentiluomo e i moralisti italiani*, Bologna, Il Mulino, 2010. Il mondo di antico regime, cui corrisponde la fondazione di adeguate «forme del vivere» e la loro fenomenologia letteraria, è un mondo fatto di disuguaglianza sistematica (fra ordini, classi, soggetti, corporazioni, etc.) governata dalla *convenienza* «che è categoria generale al tempo stesso etica ed estetica» (p. 43), un mondo animato da drammatiche dinamiche religiose e confessionali che lacerano la *res publica christiana*. Sul modello della *convenienza* Quondam torna nel capitolo conclusivo dell’opera: essa «governa l’intera economia della comunicazione verbale e non verbale dell’uomo animale sociale e politico, ma segnato distintivamente da tante differenze». Si tratta di una virtù impegnativa, difficile da esercitare «a fronte delle infinite variabili tra cui deve destreggiarsi» (527 e 530).

<sup>24</sup> BERETTA, *Il processo di Galileo*, cit., 2010, 76.

<sup>25</sup> Cfr. A. BATTISTINI, *Galileo*, Bologna, Il Mulino («profili di storia letteraria»), 2011, 140.

a Villa Medici dell'ambasciatore Niccolini. Solo il 12 aprile lo scienziato è trasferito al Sant'Uffizio, ma negli appartamenti riservati ai commissari e il 22 viene interrogato. Il dramma si consuma fra il 22 e il 27 aprile: Galileo viene portato ad ammettere di aver ecceduto nella dimostrazione delle tesi copernicane, credendo di poter così salvare il *Dialogo*, ottenere cioè che potesse circolare emendato. Infine il 10 maggio egli è convocato e gli viene assegnato un termine di otto giorni per presentare una difesa. L'astronomo esibirà la lettera di Bellarmino il 26 maggio 1616 e un memoriale difensivo. La condanna definitiva arriva con la congregazione del 16 giugno (al Quirinale) di fronte al papa. Il 19 giugno l'ambasciatore fiorentino è informato: Galileo sarà interrogato *super sua intentione*, anche sotto tortura se necessario. La congregazione conclusiva, con la condanna e l'abiura dello scienziato, è del 22 giugno, firmata da sette cardinali su dieci.<sup>26</sup>

Solo nel 1741 il Sant'Uffizio darà il permesso per la stampa integrale delle opere di Galileo; mentre l'astronomo francese Joseph-Jérôme Lefrançois de Lalande interverrà nel 1757 presso Clemente XIII per rimuovere la condanna a Galileo. Il *Nihil Obstat* del 16 agosto 1820 annullò la sentenza del 1633.

---

<sup>26</sup> D'ADDIO, *Considerazioni*, cit., 118-42.